

Rottamazione “Quater”: in extremis la proroga al 15 settembre

Il MEF, con comunicato n. 96 del 5 agosto 2024, annuncia finalmente la proroga del versamento della rata della rottamazione-quater.

Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, pubblicato in G.U. n. 182 del 5 agosto 2024, all'art. 6, ha sancito ufficialmente il differimento al 15 settembre 2024.

Scaduto il termine iniziale del 5 agosto, la proroga della scadenza della 5° rata della rottamazione-quater, ex art. 1, commi 231-252, Legge n. 197/2022, avrà dunque effetto retroattivo.

La **proroga** è stata **inserita nel decreto del CPB – D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 – recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”**, che recepisce le condizioni e gran parte delle osservazioni formulate dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati.

Ci sarà, in particolare, **il differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della c.d. “rottamazione-quater”**, con scadenza 31 luglio 2024.

Si precisa, infine, che **non sono allo studio misure volte a riaprire i termini della rottamazione-quater** ovvero ad estenderne l'ambito di applicazione al 2023 contrariamente a quanto apparso su alcuni organi di stampa.

In caso di **mancato pagamento** o se il pagamento avviene **oltre il termine in proroga** o per importi parziali, si perderanno i

benefici della rottamazione e i **versamenti** effettuati saranno considerati a **titolo di acconto** sulle somme complessivamente dovute.

Proroga rottamazione delle cartelle (nuove scadenze 2024+5 gg di tolleranza)		
Contribuenti "ordinari"	1°, 2° e 3° rata	15 marzo
	4° rata	31 maggio
	5° rata	15 settembre 2024 (+ tolleranza 5 gg.)
	6° rata	30 novembre
Contribuenti dei territori alluvionati	1° e 2° rata	15 marzo
	3° rata	31 maggio
	4° rata	31 agosto
	5° rata	31 ottobre

Rimasta al 31 agosto la scadenza della 4° rata per i contribuenti dei territori alluvionati.

Si ricorda che i residenti dei territori alluvionati, in base all' art. 1, c. 9 , del D.L. n. 61/2023, ultimo capoverso (vedi allegato 1 dello stesso decreto), beneficiano di una proroga di tre mesi per tutte le scadenze ordinarie della sanatoria in parola. Tali soggetti, entro il 31 maggio dovevano pagare la 3° rata, la 4° come detto scaduta invece a fine agosto.

(MF/ms)